

	Comune di San Colombano al Lambro 11079	149	08/11/2018
ISTITUZIONE DELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO NEL TRATTO DI VIA CAVOUR COMPRESO TRA VIA LANZANI E VIA AZZI E INVERSIONE DEL SENSO UNICO DI MARCIA NEL TRATTO DI VIA CAVOUR COMPRESO TRA VIA LANZANI E CORSO MAZZINI			

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

L'anno duemiladiciotto addì otto del mese di Novembre alle ore 14:00 - nella Sala delle Adunanze del Comune suddetto, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento delle seguenti persone:

Nominativo	Qualifica	Presenza	Assenza
BELLONI PASQUALE LUIGI	Sindaco		x
BIANCHI BATTISTA	Assessore	x	
RUGGINENTI GIOVANNI MAURIZIO	Assessore	x	
BINDA MICHELA MARIA	Assessore	x	
FERRANDI GIOVANNA	Assessore	x	

e con la partecipazione de Il Segretario Comunale **Dott. Gerardo Sola**.

Constatata la legalità dell'adunanza, IL VICE SINDACO Bianchi Battista, dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione dell'argomento in oggetto come dal seguente verbale di deliberazione, che viene letto, confermato e sottoscritto come segue:

ATTESO che l'Amministrazione Comunale è chiamata a trovare soluzioni che migliorino e agevolino la mobilità urbana, prevedendo la regolamentazione della circolazione veicolare, se pur in un quadro complessivo, individuando nel centro urbano delle aree omogenee su cui intervenire e adottando dei provvedimenti che garantiscano una corretta circolazione dei veicoli;

VISTO che ai sensi dell'articolo 7 comma 9 del vigente Codice della Strada "I comuni con deliberazione della Giunta provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio";

VISTI gli esposti pervenuti da parte di diversi cittadini che hanno evidenziato i disagi e la pericolosità dovuti al traffico veicolare eccessivo se posto in relazione alle caratteristiche della Via Cavour, stretta e priva di marciapiedi;

VISTO che il tratto di Via Cavour compreso tra l'intersezione con Via Lanzani e l'intersezione con Via Azzi ha una larghezza di appena 340 centimetri circa, è privo di marciapiedi / passaggi pedonali e con le abitazioni che hanno l'accesso direttamente sulla carreggiata;

VISTO che ai sensi dell'articolo 3 punto 54) del Codice della Strada si definisce ZONA A TRAFFICO LIMITATO l'area in cui l'accesso e la circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite o a particolari categorie di utenti e di veicoli;

CONSIDERATO che, dati i flussi automobilistici e le esigue dimensioni della sede stradale, appare opportuno prevedere una limitazione del traffico nel tratto di Via Cavour compreso tra l'intersezione con Via Lanzani e l'intersezione con Via Azzi, mediante l'istituzione della zona a traffico limitato a limitazione del transito veicolare a motore in direzione da Via Lanzani a Via Azzi, al fine di meglio garantire la sicurezza della circolazione, in particolare di quella pedonale;

CONSIDERATO inoltre che occorre conseguentemente invertire il senso unico di marcia nel tratto di Via Cavour compreso tra Via Lanzani e Corso Mazzini in direzione Corso Mazzini, con l'obbligo di fermarsi e dare la precedenza in corrispondenza dell'intersezione con Corso Mazzini;

TENUTO CONTO delle caratteristiche strutturali della strada in oggetto;

RITENUTO necessario consentire il transito nella zona a traffico limitato alle seguenti categorie di veicoli:

- a) veicoli adibiti a mezzi di soccorso, antincendio e di polizia;
- b) veicoli condotti da chiunque abbia motivo di recarsi presso le abitazioni ivi ubicate;
- c) veicoli appartenenti (ovvero nella disponibilità) all'Ufficio Tecnico ed Ecologia comunali per motivi strettamente connessi al servizio prestato;
- d) veicoli appartenenti (ovvero nella disponibilità) a coloro che si devono recare presso un cantiere ivi ubicato o devono effettuare riparazioni di urgenza;
- e) veicoli adibiti ai servizi di telecomunicazione, forniture elettriche ed energetiche, acqua potabile;

RITENUTO altresì necessario consentire il transito nella zona a traffico limitato a tutti i veicoli ogniqualvolta sia istituito il divieto di transito veicolare in Corso Mazzini e conseguentemente nel tratto compreso tra Piazza dei Caduti e Corso Mazzini e in Via Cavour nel tratto compreso tra Via Lanzani e Corso Mazzini, ad esempio il martedì dalle ore 07 alle ore 14 per lo svolgimento del mercato settimanale oppure quando è istituita la ZTL in Corso Mazzini dal 01 giugno al 30 settembre dalle ore 20 di sabato alle 07 di lunedì' e nei giorni festivi dalle ore 00,00 alle ore 24,00;

VISTI gli art. 5, 6 e 7 del nuovo Codice della Strada – D. L. 30 aprile 1992 n. 285;

VISTI:

- l'art. 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267
- l'art. 27 dello Statuto comunale
- il vigente Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi

VISTO per quanto concerne la regolarità tecnica l'allegato parere favorevole del Responsabile del servizio Polizia Locale ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli resi nei modi di legge;

DELIBERA

1. **di istituire la zona a traffico limitato** a limitazione del transito veicolare a motore non autorizzato nel tratto di Via Cavour compreso tra l'intersezione con Via Lanzani e l'intersezione con Via Azzi, in senso unico di marcia da Via Lanzani a Via Azzi;
2. **di consentire il transito nella zona a traffico limitato alle seguenti categorie di veicoli**, in senso unico di marcia da Via Lanzani a Via Azzi:
 - a) veicoli adibiti a mezzi di soccorso, antincendio e di polizia;
 - a) veicoli condotti da chiunque abbia motivo di recarsi presso le abitazioni ivi ubicate;
 - b) veicoli appartenenti (ovvero nella disponibilità) all'Ufficio Tecnico ed Ecologia comunali per motivi strettamente connessi al servizio prestato;
 - c) veicoli appartenenti (ovvero nella disponibilità) a coloro che si devono recare presso un cantiere ivi ubicato o devono effettuare riparazioni di urgenza;
 - d) veicoli adibiti ai servizi di telecomunicazione, forniture elettriche ed energetiche, acqua potabile;
3. **di consentire il transito nella zona a traffico limitato a tutti i veicoli**, in senso unico di marcia da Via Lanzani a Via Azzi, ogniqualevolta sia istituito il divieto di transito veicolare in Corso Mazzini e conseguentemente nel tratto compreso tra Piazza dei Caduti e Corso Mazzini e in Via Cavour nel tratto compreso tra Via Lanzani e Corso Mazzini;
4. **di dare mandato** al Responsabile del Servizio di Polizia Locale per l'adozione degli atti necessari:
 - a) all'istituzione del senso unico di marcia per tutti i veicoli in via Cavour tratto compreso tra l'intersezione con Via Lanzani e l'intersezione con Corso Mazzini con direzione da Via Lanzani a Corso Mazzini;
 - b) all'istituzione dell'obbligo di FERMARSI E DARE LA PRECEDENZA in Via Cavour in corrispondenza dell'intersezione con Corso Mazzini per tutti i veicoli che percorrono Via Cavour;
5. **di incaricare** il Comando di Polizia Locale dell'apposizione della relativa segnaletica;
6. **di dare atto che** la presente deliberazione sarà trasmessa ai Capi Gruppo Consiliari contestualmente alla sua affissione all'Albo Pretorio;

Successivamente:

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000,
con voti unanimi favorevoli resi nei modi di legge

DELIBERA

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

IL VICE SINDACO
(Bianchi Battista)

Il Segretario Comunale
(Dott. Gerardo Sola)